



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 92

Testo unico, art. 92, e art. 70 legge 30 dicembre 1888, n. 5885

Nessuno puo' essere contemporaneamente consigliere provinciale in piu' Provincie.

Chi e' eletto in piu' di una provincia, ovvero in piu' di un mandamento della stessa provincia, puo' optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in piu' Provincie siede nel Consiglio della Provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in piu' mandamenti della stessa Provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Versione in vigore dal 2 agosto 1913 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-92-testo-unico-art-92-e-art-70-legge-30-dicembre-1888-n-5885/versione/3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it